



COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI

Città Metropolitana di Catania

Collegio dei Revisori dei Conti

| | |
|--|------------|
| COMUNE S. AGATA LI BATTIATI - PROTOCOLLO GENERALE - | |
| Num. Prot. | 10838 |
| del | 06-07-2020 |

Verbale n. 11/2020 del 6/07/2020

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 22 DEL 3.07.2022, AVENTE AD OGGETTO: "PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2020-2022"

L'anno (2020) duemilaventi, il giorno 6 del mese di luglio, alle ore 9:30, presso la sede comunale si riunisce il Collegio dei Revisori dei Conti dell'ente, giusta nomina di cui alla deliberazione di C.C. n. 20 del giorno 26.06.2018, immediatamente esecutiva.

Sono presenti:

- Il Revisore Dr. Uccello Daniele - qualifica Presidente;
- Il Revisore Dr. Salvatore Maria Garufi - qualifica Componente.
- Il Revisore D.ssa Petrolo Concetta - qualifica Componente;

per rilasciare il parere di competenza in merito alla proposta di delibera di Giunta comunale n.22 del 3.07.2020, sottoscritta in pari data dal Responsabile di Settore I e pervenuta a mezzo mail in data 05/07/2020, avente ad oggetto: "PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2020-2022".

VISTI:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - a) abrogato
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con

modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, "in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";

- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- le vigenti disposizioni in materia di personale, tra cui il D.L. 101/2013 e la L.R. 27/2016;
- il D.lgs.n.75/2017;

PRESO ATTO CHE:

- o il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 "riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile";
- o l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- o le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;
- o l'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, e che pertanto l'Ente, nel rispetto della citata normativa, nel 2020 può beneficiare anche dell'utilizzo dei residui delle proprie facoltà assunzionali relative agli anni 2016 - 2018;
 - la deliberazione n. 68/2017/PAR della Corte dei conti Sezione di controllo per la Regione Siciliana che prevede la possibilità di utilizzare il cumulo delle risorse relative alle cessazioni non utilizzate del triennio precedente in presenza di una puntuale programmazione del fabbisogno del personale.
 - l'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 che detta disposizioni in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria;
 - il comma 2 del predetto art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 .

RILEVATO che i Responsabili di Area hanno attestato che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

VISTA la proposta di deliberazione di Giunta comunale avente ad oggetto "PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2020-2022".

CONSIDERATO CHE L'ENTE:

- ✓ ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- ✓ ha rispettato i vincoli di finanza pubblica;
- ✓ rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006 il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio", come previsto dalla Legge di Stabilità 2016);
- ✓ non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non

emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

- ✓ ha previsto il seguente fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività:

ANNO 2020

Proroga Ufficio di Gabinetto del Sindaco composto da n. 2 unità di personale di cat. C con contratto a tempo determinato per 18 ore settimanali;
Incremento orario da 22 a 36 ore per n. 2 Applicati di cat. B;
Contratto a tempo determinato con n. 1 Applicato di cat. B con oneri a carico della Regione per 24 ore settimanali; integrazione oraria a 36 ore settimanali a carico del comune;
Servizio in convenzione (art. 14 del C.C.N.L. del 22/01/2004) con n. 1 Responsabile dei servizi finanziari cat. D per n. 16 ore settimanali;
Comando di n. 1 Ingegnere cat. D per il settore Lavori Pubblici per 36 ore settimanali;
Comando o convenzione ai sensi dell' art. 14 del C.C.N.L. del 22/01/2004 o mobilità volontaria di n. 1 Ingegnere cat. D per il settore Lavori Pubblici per 18 ore settimanali;
Servizio in convenzione (art. 14 del C.C.N.L. del 22/01/2004) con n. 1 Ispettore di Polizia Locale cat. C per 24 ore settimanali;
Servizio in convenzione (art. 14 del C.C.N.L. del 22/01/2004) con n. 1 Applicato cat. B per 12 ore settimanali per il Settore Affari Generali;

ANNO 2021

Proroga Ufficio di Gabinetto del Sindaco composto da n. 2 unità di personale di cat. C con contratto a tempo determinato per 18 ore settimanali;
Contratto a tempo determinato con n. 1 Applicato di cat. B con oneri a carico della Regione per 24 ore settimanali; integrazione oraria a 36 ore settimanali a carico del comune;
Concorso pubblico per l'assunzione n. 1 Assistente sociale cat. D1 per 18 ore settimanali o incarico secondo le previsione di legge;
Servizio in convenzione (art. 14 del C.C.N.L. del 22/01/2004) con n. 1 Responsabile dei servizi Finanziari cat. D per n. 16 ore settimanali;
Comando di n. 1 Ingegnere cat. D per il settore Lavori Pubblici per 36 ore settimanali;
Comando o convenzione ai sensi dell' art. 14 del C.C.N.L. del 22/01/2004 o mobilità volontaria di n. 1 Ingegnere cat. D per il settore Lavori Pubblici per 18 ore settimanali;
Servizio in convenzione (art. 14 del C.C.N.L. del 22/01/2004) con n. 1 Ispettore di Polizia Locale cat. C per 24 ore settimanali;
Servizio in convenzione (art. 14 del C.C.N.L. del 22/01/2004) con n. 1 Applicato cat. B per 12 ore settimanali per il Settore Affari Generali;

ANNO 2022

Proroga Ufficio di Gabinetto del Sindaco composto da n. 2 unità di personale di cat. C con contratto a tempo determinato per 18 ore settimanali;
Contratto a tempo determinato con n. 1 Applicato di cat. B con oneri a carico della Regione per 24 ore settimanali; integrazione oraria a 36 ore settimanali a carico del comune;
Servizio in convenzione (art. 14 del C.C.N.L. del 22/01/2004) con n. 1 Responsabile dei servizi finanziari cat. D per n. 16 ore settimanali;
Comando di n. 1 Ingegnere cat. D per il settore Lavori Pubblici per 36 ore settimanali;
Comando o convenzione ai sensi dell' art. 14 del C.C.N.L. del 22/01/2004 o mobilità volontaria di n. 1 Ingegnere cat. D per il settore Lavori Pubblici per 18 ore settimanali;
Servizio in convenzione (art. 14 del C.C.N.L. del 22/01/2004) con n. 1 Ispettore di Polizia Locale cat. C per 24 ore settimanali;
Servizio in convenzione (art. 14 del C.C.N.L. del 22/01/2004) con n. 1 Applicato cat. B per 12 ore settimanali per il Settore Affari Generali;

Visti i pareri di Regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dai Responsabili di Area Amministrativa ed Area Economico-finanziaria.

Per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta comunale avente ad oggetto: "**Piano triennale di fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022**".

Raccomanda

- a) che nel corso dell'attuazione del piano occupazionale venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione ove dovuti, dei correttivi eventualmente introdotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio;
- b) di verificare ed attestare preventivamente il rispetto di tutte le condizioni di legge con dettagliata ed apposita determinazione dirigenziale, propedeutica ad ogni singola assunzione.

Alle ore 10,30 il Collegio dichiara sciolta la seduta, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Collegio dei Revisori

Dr. Uccello Daniele



Dr. Salvatore Maria Garufi



D.ssa Petrolo Concetta

